



DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa della senatrice RONZULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2019

Disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia
e di tutela dei minori in affidamento

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti e drammatici fatti di cronaca pongono nuovamente all'attenzione la questione relativa all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in case famiglia dei minori. Non si tratta di casi isolati; infatti, la cronaca ci consegna periodicamente notizie di abusi ai danni di minori dati in affido e delle loro famiglie.

Si tratta di un tema particolarmente delicato, che richiede oggi, un intervento, non più procrastinabile, del Parlamento.

Nel corso della passata legislatura la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha svolto un'ampia e approfondita indagine conoscitiva sul tema dei minori fuori famiglia. Il disegno di legge in esame parte proprio dal documento conclusivo di quella indagine (Doc. XVII-bis, n. 12), trasformando gran parte delle indicazioni della Commissione bicamerale a tutela dei minori in puntuali modifiche legislative.

È giunta l'ora di mettere mano ad una riforma: le criticità sono note e anche le possibili « ricette » per superarle.

La riforma che qui si propone mira a dare attuazione ai due principi cardine della legislazione a tutela dei minori: il principio del superiore interesse del minore e il diritto di bambini ed adolescenti a vivere e crescere all'interno della famiglia.

Sono principi che trovano il loro fondamento non solo nella nostra Costituzione, ma anche nella Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che impone agli Stati membri di non ingerirsi nell'ambito della vita privata di ciascuna famiglia e, nel contempo, di adottare misure atte a garantirne il rispetto effettivo

anche attraverso la previsione di misure di supporto nell'ambito delle situazioni di criticità genitoriali.

In questo contesto si inserisce la normativa nazionale a tutela dei minori; in particolare il codice civile reca disposizioni in materia di responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, prevedendo a fronte di comportamenti pregiudizievoli per la prole la possibilità di disporre anche d'urgenza da parte della pubblica autorità l'allontanamento dalla casa familiare. Anche la legislazione speciale, e in particolare la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, riconosce espressamente il diritto naturale del minore alla famiglia, considerando la sottrazione del minore alla famiglia una soluzione limite, alla quale ricorrere solo nei casi in cui la difficoltà della famiglia di origine ad assicurare al minore un ambiente idoneo sia insuperabile. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo deve essere collocato — per un periodo limitato — presso una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive necessarie e solo quando l'affidamento eterofamiliare non è possibile, la legge consente il collocamento del minore in una comunità di tipo familiare che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Questo quadro legislativo così articolato e apparentemente garantista dei diritti dei minori e delle loro famiglie, nella realtà mostra una serie di criticità sul piano applicativo, ai

quali il disegno di legge si propone di porre rimedio.

A ben vedere infatti sebbene la legislazione speciale in materia di infanzia riconosca all'affidamento eterofamiliare o al collocamento in casa famiglia carattere temporaneo e provvisorio, in realtà la permanenza di minori soprattutto nelle comunità familiari si connota come « permanente », rendendo peraltro difficile o addirittura impossibile il ritorno nel nucleo familiare di origine. Con riguardo poi alla scelta delle modalità di affidamento si rileva un eccessivo potere decisionale in capo ai servizi sociali locali, ai quali compete l'individuazione delle famiglie affidatarie o della casa famiglia per il collocamento del minore. Ed ancora la legge n. 149 del 2001 ha espressamente escluso che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale possano essere d'ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, tuttavia nella prassi non sono infrequenti casi nei quali bambini e adolescenti sono allontanati dalle loro famiglie per ragioni legate alla povertà.

La legislazione delinea poi un sistema di controlli sulle comunità che ospitano minori e che vede il coinvolgimento, da un lato, delle procure minorili e, dall'altro, delle regioni che dovrebbero vigilare sui requisiti degli accreditamenti delle case famiglia e, attraverso le aziende sanitarie locali o i servizi sociali, sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari di tali strutture.

Nella realtà il sistema dei controlli risulta alquanto carente: le procure minorili non hanno adeguate risorse umane e soprattutto non dispongono di personale qualificato per effettuare tali controlli. Relativamente poi alle competenze regionali, si registra una eccessiva diversificazione a livello nazionale anche sotto il profilo degli standard minimi richiesti a tali comunità familiari. Analoga diversificazione tra regioni si rinviene anche sotto il profilo dei costi sostenuti dagli enti

locali per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza, nonché quelli di gestione delle strutture stesse.

L'aspetto più grave è poi rappresentato dall'assenza di un sistema unico, a livello nazionale, di rilevazione dei dati relativi ai minori dati in affidamento. Questi sistemi, anche nelle regioni dove sono disponibili, non sono aggiornati in tempo reale. Non è quindi dato sapere quali e quanti minori sono collocati, ma soprattutto dove e per quanto tempo bambini e adolescenti sono dati in affidamento.

Ancora, sempre in relazione alla rete delle case famiglia si riscontrano numerose situazioni di cointeressenza da parte di giudici onorari minorili con case famiglia. Considerando il peso decisionale che questi giudici non togati hanno nell'attività giurisdizionale è evidente che la presenza di tali rapporti può pregiudicarne l'imparzialità compromettendo potenzialmente il benessere del minore. A tale situazione ha cercato di porre rimedio la circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, dell'11 luglio 2018, prevedendo all'articolo 5 una puntuale disciplina sulle incompatibilità.

Come ricordato parte della legislazione in materia di responsabilità genitoriale trova collocazione all'interno del codice civile. In particolare l'articolo 403 del codice civile consente l'allontanamento d'urgenza del minore ad opera della pubblica autorità. La suindicata norma codicistica, inserita nel libro I « Delle persone e della famiglia », titolo XI « Dell'affiliazione e dell'affidamento », la cui rubrica è « Intervento della pubblica autorità a favore dei minori » oggi recita: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a

mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione ».

Si tratta di una disposizione anacronistica, che nasce con il codice a metà dello scorso secolo e che ha dato adito a numerosi contrasti interpretativi, sia in ordine ai soggetti attualmente legittimati ad assumere l'iniziativa sopra descritta e sia in ordine alle sue modalità di esecuzione. L'applicazione di tale norma sul piano pratico, a causa della attuale formulazione, genera inoltre sull'intero territorio nazionale una serie di prassi discordanti con conseguenze, in alcuni casi, anche traumatiche sui minori coinvolti.

Non sono infrequenti i casi in cui i minori sono allontanati dalle proprie famiglie per lunghi periodi di tempo per poi farvi rientro solo dopo che sia stata accertata l'inesistenza della situazione in forza della quale l'allontanamento era stato operato. Tutto ciò è attualmente possibile proprio a causa di una norma codicistica che presta adito a prassi applicative assolutamente dannose. E' una disposizione che non tiene conto dei principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della nostra Costituzione. A ben vedere infatti il vigente articolo 403 del codice civile non esplicita in alcun modo un obbligo di segnalazione al tribunale da parte della pubblica autorità che ha operato l'allontanamento, né tantomeno un termine entro cui ciò debba avvenire. A causa di tale circostanza, non è raro purtroppo che la segnalazione al tribunale arrivi a distanza di mesi da quando si è operato l'allontanamento del minore e senza quindi che si sia attivato un doveroso contraddittorio anche con i genitori.

Venendo alla descrizione dell'articolato normativo, il disegno di legge si compone di cinque articoli.

In particolare l'articolo 1 apporta le seguenti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184:

la lettera *a*) modifica l'articolo 2, prevedendo che l'affidamento d'urgenza sia disposto previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero e prevedendo che tale affidamento sia confermato con decisione motivata;

la lettera *b*) interviene sull'articolo 4 in materia di disposizione dell'affidamento familiare, stabilendo, fra l'altro, che anche nell'affidamento familiare cosiddetto consensuale, disposto dal servizio sociale su accordo con i genitori, è necessario che nell'interesse del minore siano specificati i compiti della struttura o dell'affidatario e quelli che spettano al genitore. A tal fine, spetta al giudice, con decreto, stabilire quali siano i compiti spettanti agli affidatari e quali quelli spettanti ai genitori;

la lettera *c*) interviene sull'articolo 9 in materia di compiti delle comunità di tipo familiare, prevedendo, in ossequio ai principi del giusto processo e alle indicazioni della giurisprudenza europea, che il ricorso motivato del pubblico ministero sia notificato ai soggetti di cui all'articolo 8 (genitori o parenti) affinché gli stessi abbiano immediata cognizione dell'apertura del procedimento, trattandosi di un giudizio che può definirsi con un provvedimento che incide radicalmente sul rapporto tra i genitori e il figlio minore;

la lettera *d*) modifica l'articolo 10 relativo al procedimento sullo stato di abbandono del minore, specificando i compiti del presidente del tribunale.

L'articolo 2 apporta modifiche al codice civile, intervenendo sull'articolo 403 del codice civile, in materia di allontanamento d'urgenza del minore dalla famiglia d'origine ad opera della pubblica autorità e introducendo il nuovo articolo 337-*novies* relativo alle indagini dei servizi sociali.

L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni volte a superare le criticità del sistema degli affidamenti nelle case famiglia e a garantire una maggiore efficienza e trasparenza del si-

stema. In particolare prevede l'istituzione di un Osservatorio *ad hoc*, chiamato a svolgere un importante ruolo di controllo e promozione in materia di case famiglia. A tale Osservatorio è peraltro demandata l'elaborazione di un tariffario nazionale dei costi per il mantenimento dei minori e di funzionamento delle strutture di accoglienza.

L'articolo 4 reca invece l'istituzione di un registro degli affidamenti, attraverso il quale si vuole assicurare un controllo in tempo reale della condizione di ogni bambino o ado-

lescente allontanato dal proprio nucleo familiare.

Infine l'articolo 5 tratta la tematica riguardante i criteri di incompatibilità all'esercizio dell'incarico dei giudici onorari minorili, elevando a rango legislativo le cause di incompatibilità già individuate dal Consiglio superiore della magistratura nella ricordata circolare ed estendendo le incompatibilità anche ai casi in cui la situazione di cointeressenza con la casa famiglia riguardi prossimi congiunti del magistrato onorario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l'affidamento deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattrore successive alla sua emissione, al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un difensore d'ufficio e fissa l'udienza, innanzi a sé o a un giudice non onorario, di conferma, modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provvedimento e del decreto di fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello stesso. Al procedimento si applicano le norme di cui all'articolo 337-novies del codice civile »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal ge-

nitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o sia comunque dotato di una sufficiente capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa l'udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al periodo precedente, anche nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; il curatore speciale nominato per il minore; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attri-

buita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto di interventi volti al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, che viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L'affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma 4 oppure, con provvedimento del giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del

rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

8. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 6 e 7, ascolta il minore e tiene conto anche delle valutazioni dei servizi sociali.

9. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

10. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

11. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel

caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare »;

c) all'articolo 9, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco dei minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dare inizio al procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità di quelli, tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il ricorso è notificato d'ufficio ai soggetti di cui all'articolo 8.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, a seguito delle ispezioni effettuate, a mezzo di un pubblico ministero, nelle comunità di tipo familiare. Il pubblico ministero può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Il curatore speciale del minore ha la facoltà, in ogni momento, di accedere presso le famiglie o le comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato, in forza dei provvedimenti di cui al titolo I-bis.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. L'omis-

sione è punita con una multa fino a 1.032 euro. Alla condanna consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare e di curatore speciale del minore »;

d) all'articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore e:

a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;

b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio nel caso che essi non vi provvedano;

c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;

d) fissa l'udienza, per l'ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;

e) dispone l'immediata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;

f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi socio-sanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono; dispone altresì l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, an-

che sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All'udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l'integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-*bis* del codice civile e 38-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l'audizione del minore »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-*novies* del codice civile ».

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 333, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi »;

b) dopo l'articolo 337-*octies* è inserito il seguente:

« Art. 337-*novies*. - *(Indagini dei servizi sociali)* - Nei procedimenti di separazione,

divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono avvenire prima dell'apertura del procedimento e nell'ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale »;

c) l'articolo 403 è sostituito dal seguente:

« Art. 403. - (*Allontanamento d'urgenza del minore*) - Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr'ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell'infanzia e le

informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr'ore. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso ».

Art. 3.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia)

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio

dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati;

b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno;

c) proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti;

d) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale;

e) gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) predisporre linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;

g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse;

h) realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia;

i) riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

l) promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo

familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi.

3. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Le linee guida di cui al comma 1, lettera *f*), e il tariffario nazionale di cui al comma 1, lettera *g*), sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Istituzione del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie)

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il « registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie », di seguito denominato « registro ».

2. Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito *web* che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla *privacy*. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)

1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. – *(Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti privati)* – 1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni, o consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono, o abbiano rivestito nei tre anni precedenti la nomina, cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o

che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. All'atto della nomina i componenti privati devono impegnarsi, a pena di decadenza, a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette. L'incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido ».

